

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2393-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BERTINELLI**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**FANFANI**)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(**DELLE FAVE**)*nella seduta del 25 maggio 1965*

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti n. 1 e n. 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964

*Presentata alla Presidenza il 22 ottobre 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli emendamenti n. 1 e n. 3 alla Costituzione dell'O.I.L. sono stati approvati dalla 48ª sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, svoltasi a Ginevra nei mesi di giugno e luglio 1964.

L'emendamento n. 1 è stato approvato con 300 voti favorevoli, nessun voto contrario e 31 astensioni. L'Italia ha votato a favore.

L'emendamento riguarda l'applicazione delle Convenzioni e delle Raccomandazioni dell'O.I.L. alle « popolazioni che ancora non si amministrano completamente da sole ». La materia è ancora regolata dall'articolo 35 del-

la Costituzione dell'O.I.L., nel quale si parla specificamente di « territori non metropolitani ». L'emendamento tende a sostituire il predetto articolo 35 con un nuovo paragrafo (n. 9), a carattere transitorio, da aggiungere all'articolo 19 della Costituzione stessa, in cui invece si elimina la dizione di « territori non metropolitani », parlandosi esclusivamente di « popolazioni che ancora non si amministrano completamente da sole ». Nel contempo l'emendamento riduce sensibilmente i poteri accordati ai Paesi aventi responsabilità su popolazioni ancora non autonome, sottoli-

neando altresì i poteri che spettano a quelle popolazioni che ancora non sono assunte al ruolo di soggetti di diritto ma che godono di poteri autonomi per le questioni interne.

L'emendamento è stato oggetto nel corso della predetta sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro di ampi dibattiti, che hanno rivelato l'esistenza di due principali posizioni. Da una parte, si desiderava far scomparire dalla Costituzione ogni disposizione che avrebbe potuto, direttamente o indirettamente, contribuire a perpetuare il regime coloniale o che avrebbe potuto suonare come un riconoscimento implicito della legittimità di tale regime. D'altra parte, pur riconoscendo che nessuno sforzo doveva essere risparmiato al fine di promuovere il principio dell'indipendenza di tutti i popoli, si sottolineava la necessità di fare il possibile per applicare le Convenzioni dell'O.I.L. a tutte le popolazioni, senza dimenticare quelle che per qualsiasi circostanza, non godessero ancora di una completa autonomia.

L'emendamento tiene in realtà conto di entrambe le predette esigenze. Lo dimostra, particolarmente, il contenuto dell'emendamento, ove si stabilisce che il paragrafo introdotto nell'articolo 19 e cioè l'emendamento stesso ha « carattere transitorio e cesserà di essere applicabile mano a mano che le popolazioni dei territori interessati accederanno all'indipendenza ». Il predetto testo è considerato una dimostrazione di fede nella futura indipendenza delle popolazioni non ancora autonome. Esso riflette lo spirito a cui l'intero emendamento si ispira, attribuendo appunto alle disposizioni in esso contenute il carattere della transitorietà.

L'emendamento n. 3 è stato approvato con 238 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni. L'Italia ha votato a favore.

L'emendamento è inteso ad includere nella Costituzione dell'O.I.L. un paragrafo che permetta alla Conferenza Internazionale del Lavoro di escludere dall'Organizzazione e di sospendere dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi quei Paesi nei cui confronti siano state prese analoghe misure dalle Nazioni Unite.

L'emendamento era stato preparato a seguito delle ampie discussioni svoltesi in precedenza (156<sup>a</sup> e 157<sup>a</sup> sessione del Consiglio di Amministrazione dell'O.I.L. e 47<sup>a</sup> sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro del giugno 1963) sulla politica di segregazione razziale condotta dal Sud Africa e giudicata contraria ai principi istituzionali dell'O.I.L.

La 48<sup>a</sup> sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro ha altresì approvato, ma a maggioranza, l'emendamento n. 2 alla Costituzione dell'O.I.L. Tale emendamento è stato approvato con 179 voti favorevoli, 27 contrari e 41 astensioni. La delegazione governativa italiana ha votato contro l'emendamento del quale non è stata richiesta la ratifica.

L'emendamento è inteso ad includere nella Costituzione dell'O.I.L. un paragrafo che permetta di sospendere dalla partecipazione ai lavori della Conferenza Internazionale del Lavoro qualsiasi paese membro nei confronti del quale le Nazioni Unite abbiano constatato che persegue in modo flagrante e persistente, a mezzo della propria legislazione, una politica ufficiale di discriminazione razziale, quale l'*apartheid*.

Dalle discussioni sull'emendamento è emerso che, in massima, i paesi membri dell'O.I.L. erano in favore dell'emendamento n. 3 di cui sopra e che vari paesi membri nutrivano serie perplessità per quanto riguarda l'emendamento n. 2, favorevoli al quale erano comunque i paesi afro-asiatici e quelli del blocco sovietico.

Le argomentazioni giuridiche e politiche con cui il delegato governativo italiano ha espresso parere contrario all'adozione dello strumento n. 2 sono basate sul criterio che ogni misura, tendente a scindere in una materia così delicata l'azione dell'O.I.L. da quella delle Nazioni Unite, ha il duplice difetto di non riconoscere la principale responsabilità politica che spetta alle Nazioni Unite e di non tener conto del fatto che solo un'azione coordinata fra tutte le Organizzazioni internazionali può sperare di avere effetti concreti. L'emendamento n. 3 permetteva invece all'O.I.L. di lottare contro la discriminazione razziale in maniera positiva, conformemente alla sua vocazione, lasciando la responsabilità delle decisioni politiche alle Nazioni Unite e rispettando in tal modo l'unità di azione auspicabile tra le istituzioni della famiglia delle Nazioni Unite.

È da tener presente che il Sud Africa, da parte sua, ha dato il preavviso di due anni richiesto per il ritiro dall'O.I.L. e che cesserà di far parte dell'Organizzazione nei primi mesi del 1966.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione dell'O.I.L. gli emendamenti, adottati dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti, entreranno in vigore allorché saranno stati ratificati dai due terzi degli Stati membri

dell'O.I.L., tra cui almeno cinque dei dieci Stati membri aventi la maggiore importanza industriale.

Onorevoli Colleghi! Gli emendamenti numero 1 e n. 3 costituiscono opportune integrazioni alla Costituzione dell'O.I.L. che le

permettono di adeguarsi all'attuale realtà internazionale: per queste ragioni, a nome della III Commissione, vi chiedo di approvare il disegno di legge di ratifica.

BERTINELLI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*